

Al fine di adeguare i valori parametrici all'aumento del costo della vita (valori che erano rimasti fermi agli indici ISTAT dal 2014) e di coprire i settori di attività rimasti "scoperti", il Ministero della Giustizia ha ulteriormente recepito le indicazioni di cui all'art. 13, comma 6, l.p.f. È stato quindi pubblicato sulla G.U. dell'8 ottobre 2022, n. 236 il **decreto del Ministero della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147** contenente il **Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55**, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense.

Con la pubblicazione del decreto 147/2022 nella Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre 2022, n. 36, la nuova disciplina parametrica è entrata **in vigore il 23 ottobre 2022**.

## **5. I parametri, in dettaglio (D.M. Giustizia 55/2014, D.M. Giustizia 37/2017 e D.M. Giustizia 147/2022)**

Analizziamo quindi il decreto parametri alla luce delle modifiche normative intervenute.

Esso si articola in cinque Capi distinti, secondo la **struttura** che segue.

La **Prima Parte** del decreto contiene al **Capo I** le disposizioni generali concernenti l'ambito applicativo (art. 1), i compensi e le spese (art. 2) e l'applicazione analogica per i compensi ed i rimborsi non regolati da specifica previsione (art. 3).

Il **Capo II** del decreto è dedicato all'attività giudiziale e contiene i parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale (art. 4), i criteri per la determinazione del valore della controversia (art. 5), gli incrementi percentuali da applicare alle liquidazioni dei compensi per le controversie di valore superiore a 520.000,00 Euro (art. 6), la regolamentazione dei compensi dovuti all'avvocato per l'attività prestata nei giudizi iniziati ma non compiuti (art. 7), la regolamentazione dei compensi dovuti in caso di pluralità di difensori e di società professionali (art. 8), i compensi dovuti al praticante abilitato al patrocinio (art. 9), i compensi dovuti per procedimenti arbitrali rituali ed irrituali (art. 10) e l'indennità di trasferta e rimborso delle relative spese (art. 11).

Il **Capo III** è dedicato all'attività resa in ambito penale e, con strutturazione simile a quella del capo precedente, contiene i parametri generali per la determinazione dei compensi (art. 12), la

disciplina dei giudizi iniziati ma non compiuti (art. 13), gli incarichi conferiti a società tra avvocati (art. 14); introduce l'indennità di trasferta ed il rimborso delle relative spese (art. 15), estende all'avvocato della persona offesa e delle parti eventuali (parte civile, responsabile civile, civilmente obbligato per la pena pecuniaria) i parametri previsti per il difensore dell'indagato e dell'imputato (art. 16) e regolamenta la liquidazione dei compensi per i praticanti abilitati al patrocinio (art. 17).

Il **Capo IV** contiene disposizioni concernenti l'attività stragiudiziale e, dopo aver fissato il principio di onnicomprensività dei compensi per prestazioni stragiudiziali (art. 18), indica i parametri generali per la determinazione dei compensi (art. 19), regolamenta le prestazioni stragiudiziali svolte precedentemente o in concomitanza con attività giudiziali (art. 20), fissa i criteri di determinazione del valore dell'affare (art. 21), introduce per gli affari superiori a 520.000,00 Euro un'apposita tabella (tabella 25) che prevede una riduzione del compenso secondo una percentuale progressivamente decrescente del valore dell'affare, regolamenta le ipotesi di incarichi affidati ad una pluralità di difensori e a società professionali (art. 23), fissa il compenso dovuto ai praticanti abilitati al patrocinio (art. 24), regolamenta i compensi dovuti per gli incarichi iniziati ma non portati a termine (art. 25), disciplina le prestazioni con compenso a percentuale (art. 26) e fissa i criteri per la liquidazione del rimborso dell'indennità di trasferta e delle relative spese sostenute per l'esecuzione dell'incarico fuori dal luogo in cui il difensore svolge in modo prevalente la propria professione (art. 27).

Il **Capo V** contiene la disciplina transitoria, stabilendo che le disposizioni del decreto devono trovare applicazione alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (art. 28), che l'art. 29 fissa nel giorno seguente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, avvenuta il 2 aprile 2014.

La **Seconda Parte** del decreto è composta da numerose **tabelle distinte per materie** (venticinque sono per i giudizi civili e una per i procedimenti penali) o per specifico procedimento (anche tributario e amministrativo); è prevista altresì una tabella per l'attività stragiudiziale, che prende in considerazione anche le prestazioni svolte precedentemente o in concomitanza ad attività giudiziali. Si deve alle modifiche di cui al D.M. Giustizia 8 marzo 2017, n. 37 e al D.M.

Giustizia 13 agosto 2022, n. 147 l'introduzione di nuove tabelle e precisamente:

- **accertamento del passivo nel fallimento e nella liquidazione giudiziale:** è stata inserita la tabella 20bis, che contempla le quattro fasi di cui diremo a breve (studio, introduttiva, istruttoria/di trattazione, decisionale);
- **attività dell'avvocato nei procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita:** è stata inserita la tabella 25bis, che contempla tre fasi: attivazione, negoziazione e conciliazione;
- **attività dell'avvocato svolta nei procedimenti innanzi al Magistrato di sorveglianza** viene ora tenuta distinta da quella prevista per il Tribunale di Sorveglianza: è stata infatti inserita una nuova colonna nella tabella 15.

È stata poi prevista l'applicazione della tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte di appello per il **reclamo**, sempre in Corte di appello, **avverso la sentenza dichiarativa di fallimento** e gli altri provvedimenti del tribunale fallimentare. Inoltre, Per le attività difensive svolte dall'avvocato in qualità di curatore del minore, il compenso è liquidato applicando i parametri previsti dalle tabelle allegate al decreto parametri e relative alle procedure e ai giudizi in cui è di volta in volta nominato.

Ciascuna tabella è divisa secondo le **fasi principali** del procedimento e secondo gli scaglioni corrispondenti a quelli previsti dal Ministero della Giustizia per la determinazione del contributo unificato, così semplificando la determinazione dei compensi da parte dei vari operatori. Nei **procedimenti civili**, occorre distinguere tra l'attività giudiziaria di cognizione e di esecuzione: la prima è suddivisa nelle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, istruttoria e decisionale, mentre la seconda comprende la fase di studio ed introduttiva e la fase istruttoria e di trattazione. Al fine di riconoscere l'attività di preventiva disamina della questione giuridica anche al professionista che subentra nella difesa del cliente in un momento successivo alla fase introduttiva, è stato introdotto il riconoscimento del compenso per la fase di studio della controversia in favore del professionista che subentra nella difesa del cliente in un momento successivo alla fase introduttiva. Inoltre, anche la mera richiesta di C.T.U. fa scattare il compenso per la fase istruttoria anche se poi la consulenza non viene espletata, atteso che tale richiesta rientra

nell'ambito dell'elencazione, peraltro non tassativa, del D.M. 55/2014; tale elenco comprende anche le semplici richieste di prova, gli atti necessari alla formazione della prova o del mezzo istruttorio (anche disposto d'ufficio) e le istanze al giudice proposte in qualsiasi forma, incluse appunto quelle finalizzate a disporre la C.T.U. (così **Cass., sez. VI, ord. 16 giugno 2022, n. 19467**).

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che **il compenso previsto per la fase di trattazione/istruttoria spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa** (Cass., sez. II, ord., 27 ottobre 2023, n. 29857; Cass., sez. II, 27 marzo 2023, n. 8561). Nel caso di specie era stata contestata la debenza del compenso previsto per la fase istruttoria, avendo l'avvocato svolto attività difensiva nel giudizio di appello: la Corte di cassazione ha affermato che in appello fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c. (Cass., sez. II, 29 dicembre 2022, n. 37994; Cass., sez. VI, 26 maggio 2021, n. 14483; Cass., sez. VI, 27 agosto 2019, n. 21743), pertanto deve essere liquidata la fase di trattazione nell'ipotesi in cui all'udienza di comparizione segua l'udienza di precisazione delle conclusioni.

Nei **procedimenti penali**, si differenziano le fasi di studio, introduttiva, istruttoria o dibattimentale, decisoria; si evidenzia anche che nella tabella per la liquidazione dei compensi in materia penale è stata inserita la voce delle indagini preliminari, non considerata dal D.M. 140/2012.

Per ciascuna fase il decreto contiene un'analitica elencazione esemplificativa degli atti e delle attività che vi sono comprese; limitatamente alla fase istruttoria civile, il decreto fornisce al giudice alcuni parametri di valutazione del **grado di complessità** della fase da utilizzare per incrementare o diminuire i valori medi di cui alle tabelle allegate all'interno della forbice percentuale indicata dal primo comma dell'art. 4.

Ai fini della determinazione del compenso dovuto all'avvocato si deve **tener conto delle caratteristiche del procedimento** sottoposto al suo esame.

In particolare, in **ambito civile**, dovranno essere considerati:

- **l'urgenza** dello svolgimento dell'attività professionale;

- il **pregio** dell'attività medesima;
- l'**importanza**, la **natura**, la **difficoltà** ed il **valore dell'affare**;
- le **condizioni soggettive del cliente**;
- i **risultati** conseguiti;
- il **numero** e la **complessità delle questioni giuridiche e di fatto** trattate nel corso del procedimento.

Degli stessi criteri si dovrà tener conto nella quantificazione del compenso in ambito **stragiudiziale**, ai quali si aggiunge la valutazione:

- della difficoltà dell'affare;
- degli eventuali **contrast giurisprudenziali** rilevanti;
- della quantità e del contenuto della **corrispondenza** necessaria intrattenuta con il cliente e con altri soggetti.

Particolare rilievo è dato all'**attività stragiudiziale svolta prima oppure in concomitanza con l'attività giudiziale** e che riveste **autonomia rilevanza** rispetto a quest'ultima: a norma dell'art. 20 del D.M. 55/2014, infatti, anche detta attività deve essere liquidata.

Nel **settore penale**, dovranno essere valutati:

- le **caratteristiche**, l'**urgenza** ed il **pregio** dell'attività prestata;
- l'**importanza**, la **natura** e la **complessità** del procedimento;
- la sua **gravità**;
- il **numero delle imputazioni**;
- il numero e la complessità delle **questioni giuridiche e di fatto** trattate;
- gli eventuali **contrast giurisprudenziali** in materia;
- l'**autorità giudiziaria** dinanzi alla quale è esercitato il mandato;
- la **rilevanza patrimoniale**;
- il **numero dei documenti** da esaminare;
- la **continuità dell'impegno**, tenuto conto della **frequenza dei trasferimenti** fuori dal luogo in cui è esercitata la professione in modo prevalente.

Si deve altresì tener conto dell'**esito** ottenuto, avuto anche riguardo alle **conseguenze civili**, alle **condizioni finanziarie dell'assistito**, al **numero di udienze** (pubbliche o camerali) che siano state tenute nel procedimento di cui si chiede la liquidazione, fatte salve quelle di mero rinvio, e al tempo necessario all'espletamento delle udienze in cui si è svolta attività.

Le somme indicate da ciascuna tabella, suddivise tra valori minimi, medi e massimi, possono essere **innalzate o ridotte dal giudice fino al 50 per cento**, a seconda della complessità del procedimento. Si noti che il D.M. 147/2022 pone notevoli **limiti alla discrezionalità del giudice nella liquidazione del compenso**: esso prevede una percentuale unica del 50 per cento per gli aumenti e le diminuzioni dei valori base dei parametri ed elimina dalla disciplina parametrica l'espressione "di regola", ove prevista.

Altre ipotesi di modifica, per eccesso o per difetto, dei parametri sono:

- la **contemporanea assistenza di più soggetti aventi la medesima posizione processuale** (aumento per ciascun assistito oltre al primo nella misura del 30 per cento fino a un massimo di dieci soggetti, o del 10 per cento per ogni soggetto oltre ai primi dieci, fino ad un massimo di trenta).

In caso di **riunione di più cause**, la liquidazione dei **compensi per l'attività svolta prima della riunione** deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 2, D.M. 55/2014 in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa (Cass., sez. VI-2, ord. 31 maggio 2022, n. 17693);

- la **manifesta fondatezza delle difese della parte vittoriosa** (aumento fino a un terzo a carico del soccombente; in senso conforme, Trib. Verona, sez. III, 23 maggio 2014): è il caso della c.d. *soccombenza qualificata*, peraltro avallata dal parere del Consiglio di Stato in quanto mirerebbe «*non solo, a scoraggiare pretestuose resistenze processuali, ma, soprattutto, a valorizzare, premiandola, l'abilità tecnica dell'avvocato che, attraverso le proprie difese, sia riuscito a far emergere che la prestazione del suo assistito era chiaramente e pienamente fondata nonostante le difese avversarie*» (Cons. Stato, parere, 18 gennaio 2013, n. 161);
- la **lite temeraria ex art. 96 c.p.c.** (riduzione del 75 per cento);
- l'**inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda** (riduzione della metà);
- nel solo ambito penale, la **non necessità dell'esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto** in relazione ai diversi

imputati e alle contestazioni mosse (riduzione del 30 per cento), ferma l'identità della posizione processuale dei plurimi assistiti.

Secondo un meccanismo premiale volto ad **incentivare la definizione stragiudiziale**, quando le parti addivengono ad una **conciliazione giudiziale o transazione** della controversia il compenso per tale attività è determinato nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale, aumentato di un quarto. Identica *ratio* la si rinviene nell'aumento dei compensi del 30 per cento delle fasi di attivazione e negoziazione qualora le procedure di **mediazione o negoziazione assistita si concludano con un accordo** fra le parti.

Un'ulteriore modifica di non poco momento è l'introduzione di una **tariffa oraria di determinazione del compenso**, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 13, comma 3, l.p.f., secondo cui il compenso dell'avvocato può essere pattuito a tempo. Ecco che il nuovo art. 22bis del decreto parametri sancisce che, in caso di pattuizione dei compensi a tempo, si tiene conto di un parametro indicativo da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 500,00 per ciascuna ora o frazione di ora superiore a trenta minuti.

Da ultimo, si evidenzia che **sulla nota spese presentata dall'avvocato può intervenire il giudice**, per eccesso o per difetto, anche nella fase esecutiva: addirittura, egli può eliminare o ridurre voci della nota spese presentata dall'avvocato ed inserita nel precedente precetto intimato ancorché non opposto da parte del debitore, trattandosi di un potere-dovere volto alla preliminare verifica della correttezza della somma da assegnare (Cass., sez. VI, ord. 17 novembre 2014, n. 24367).

## **6. La normativa sull'equo compenso: nuove prospettive contro i "clienti forti"**

Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (c.d. decreto fiscale 2017, successivamente convertito in L. 4 dicembre 2017, n. 172) ha introdotto nella legge professionale forense l'art. 13bis, rubricato "**Equo compenso e clausole vessatorie**".

La normativa prende atto e mira a **scongiurare la prassi, diffusa specialmente nelle imprese bancarie e assicurative, di determinare secondo convenzioni unilateralmente stabilite i compensi degli avvocati che, anche esercitando la professione in forma associata o societaria, le rappresentano e le assistono nelle procedure giurisdizionali e arbitrali** (non è dunque applicabile nei rapporti con le

categorie di clienti "persone fisiche e consumatori"). Tali convenzioni sono da sempre oggetto di feroce critica da parte dei professionisti, che pur di non rinunciare a clienti economicamente forti accettano di svolgere incarichi in loro favore a tariffe ben al di sotto dei parametri forensi.

L'art. 13bis l.p.f. considera "equo" il compenso determinato nelle suddette convenzioni quando risulta:

- **proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto;**
- **proporzionato al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale;**
- **conforme ai parametri** previsti dal D.M. 55/2014.

Il requisito di conformità ai parametri è stato introdotto dalla legge di bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302), che ha ampliato le tutele per i professionisti: nell'originaria disciplina al fine della determinazione del compenso per la prestazione bisognava "tenere conto" dei parametri ministeriali, mentre a seguito della novella il compenso contenuto nelle convenzioni deve risultare "conforme" in senso vero a proprio a detti parametri.

Si segnala, inoltre, che con sent. 9 novembre 2021, n. 7442, il Consiglio di Stato ha affermato che **l'equo compenso deve applicarsi solo laddove un compenso sia previsto, ma un compenso non deve essere sempre e necessariamente essere previsto**: pertanto, vi è spazio anche per le **prestazioni gratuite**, persino nei confronti della Pubblica Amministrazione, non essendo presente nel nostro ordinamento ed *in primis* nella Costituzione alcuna norma che obblighi sempre e comunque alla remunerazione di un'attività lavorativa. In caso di attività professionale gratuitamente prestata nei confronti della P.A., il "ritorno" per l'avvocato non sarà diretto ed economico, bensì indiretto e comunque lecito (come, ad esempio, l'arricchimento curriculaire, il prestigio personale o la gratificazione di aver contribuito alla *res publica*).

La medesima disposizione considera altresì "**vessatorie**" le clausole convenzionali che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo **squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato**. In via esemplificativa, sono vessatorie secondo una presunzione *iuris et de iure* le clausole che consistono:

- nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

- nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
- nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito;
- nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;
- nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;
- nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;
- nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
- nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.

Le clausole considerate vessatorie sono sanzionate dalla **nullità**, regolata dai principi generali del codice civile e quindi **rilevabile anche d'ufficio**; tale sanzione tuttavia **non si estende all'intero contratto di opera professionale, ma è di tipo parziale e colpisce solo la clausola interessata**, comportandone la **sostituzione, in via giudiziale, con un compenso conforme a quanto previsto nel decreto parametri**.

||| L'azione volta alla declaratoria di nullità può essere proposta nei limiti dei termini di decadenza e prescrizione ordinaria: infatti, il comma 487 della legge di bilancio ha abrogato il comma che prevedeva un termine di decadenza di ventiquattro mesi decorrente dalla data di sottoscrizione della convenzione negoziale.

Il 20 maggio 2023 è entrata in vigore la **L. 21 aprile 2023, n. 49**, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 5 maggio 2023, recante **“Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”** applicabili solo alle convenzioni stipulate successivamente alla suddetta data di entrata in vigore.

Tale riforma, invero, è stata **anticipata dapprima dalla giurisprudenza e poi dal legislatore**.

Quanto alla prima, il riferimento dello stesso C.N.F. è a Cass., sez. lav., 27 settembre 2010, n. 20269, che ha riconosciuto come il disposto dell'art. 429, comma 3, c.p.c., relativo alla rivalutazione monetaria (ed interessi) dei crediti di lavoro, trovi applicazione – come sottolineato dalla Corte costituzionale con le sent. 65/1978 e 76/1981 – anche nell'ambito del lavoro autonomo, ove questo sia caratterizzato dalla continuità e dalla coordinazione delle prestazioni eseguite quale è il caso della *“convenzione stipulata tra un avvocato ed una società relativa all'espletamento di tutta l'attività stragiudiziale e giudiziale concernente il recupero dei crediti contenziosi”*.

Quanto al secondo, con il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (c.d. decreto fiscale 2017, successivamente convertito in L. 4 dicembre 2017, n. 172) si è introdotto nella legge professionale forense l'art. 13bis, rubricato appunto *“Equo compenso e clausole vessatorie”*, con il proposito di scongiurare la prassi, diffusa specialmente nelle imprese bancarie e assicurative, di determinare secondo convenzioni unilateralmente stabilite i compensi degli avvocati che le rappresentano e le assistono nelle procedure giurisdizionali e arbitrali. Tale disposizione è stata espressamente abrogata dall'art. 12 della L. 21 aprile 2023, n. 49.

Come osservato dall'Ufficio studi del Consiglio Nazionale Forense, la legge in commento **“reca ora una riforma organica che riordina la disciplina e fa dell'equo compenso un istituto di carattere generale nell'ambito del comparto delle professioni intellettuali, cercando di migliorare talune criticità emerse nei primi anni di applicazione”**. Sempre l'Ufficio studi fa notare come il principio dell'equo compenso costituisca *“evidentemente una netta inversione di tendenza rispetto alle liberalizzazioni che hanno investito il mercato dei servizi professionali negli ultimi tempi, tanto è vero che non è mancato chi, al fine di osteggiarne l'introduzione, ha richiamato la disciplina della concorrenza ed il rischio di ripristinare surrettiziamente i sistemi tariffari”*. Tuttavia, il **richiamo all'istituto tariffario non è appropria-**

to: mentre le tariffe limitano la volontà delle parti e le norme che ponevano minimi inderogabili si sostituivano imperativamente alle clausole difformi eventualmente concordate tra le parti, **le nuove disposizioni sull'equo compenso si limitano ad impedire condotte di abuso contrattuale**, recuperando istituti di protezione del contraente debole già conosciuti dall'ordinamento (art. 36 cod. consumo, artt. 1341 e 1342 c.c.).

La legge sull'equo compenso si apre con una disposizione di carattere definitorio, nella quale l'**equo compenso** viene inteso come **"la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti"** per talune categorie professionali, fra le quali rientra espressamente *sub* lett. a) quella degli avvocati.

L'**ambito di applicazione oggettivo** (art. 2) è quello dei **rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'art. 2230 c.c.** regolati da convenzioni aventi ad oggetto *"lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro"*. Si tratta, quindi, di **contraenti effettivamente collocati su di una posizione economica di forza, che abbiano concretamente abusato di tale potere per imporre condizioni vessatorie, e, appunto, un compenso non proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto ed alle caratteristiche della prestazione**. Restano invece escluse dalla disciplina in commento le **prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione e quelle rese in favore degli agenti della riscossione**.

La legge in commento all'art. 3 sanziona con la **nullità** le **clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata**, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera. In particolare, per la professione forense sono **nulle le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai decreti parametri** (D.M. Giustizia 13 agosto 2022, n. 147, recante modifiche al D.M. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55), **da rivedere con ca-**

**denza biennale ai sensi dell'art. 5, comma 3.** Si tratta di un dato non nuovo per la professione forense, in quanto già previsto dall'art. 13 della L. 247/2012, ma niente affatto scontato per le altre professioni.

Sempre ai sensi dell'art. 3 sono **nulle anche le pattuizioni che vietano ai professionisti di chiedere acconti nel corso della prestazione o che impongono l'anticipazione di spese o che attribuiscono al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso.** La norma prosegue con un elenco dettagliato di **ulteriori ipotesi di nullità**, prevista come sanzione per le clausole e le pattuizioni che consistono:

- nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
- nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
- nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;
- nell'anticipazione delle spese a carico del professionista;
- nella previsione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;
- nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- nel caso di un incarico conferito a un avvocato, nella previsione che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato, nel caso in cui l'importo previsto nella convenzione sia maggiore;
- nella previsione che, in caso di un nuovo accordo sostitutivo di un altro precedentemente stipulato con il medesimo cliente, la nuova disciplina in materia di compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nel precedente accordo, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
- nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto;

- nell'obbligo per il professionista di corrispondere al cliente o a soggetti terzi compensi, corrispettivi o rimborsi connessi all'utilizzo di *software*, banche di dati, sistemi gestionali, servizi di assistenza tecnica, servizi di formazione e di qualsiasi bene o servizio la cui utilizzazione o fruizione nello svolgimento dell'incarico sia richiesta dal cliente.

Si noti come la nullità in commento sia configurabile nella categoria giuridiche delle c.d. **nullità di protezione**. Infatti, l'art. 3, comma 4, sancisce espressamente che **la nullità delle singole clausole non comporta la nullità dell'intero contratto, opera a vantaggio del solo professionista ed è rilevabile d'ufficio**. Il professionista, individualmente o mediante *class action* (art. 9), entro il termine di prescrizione di cui all'art. 8 potrà far valere la nullità e chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso (a cui si potrà addivenire anche a seguito di C.T.U.) azionando la relativa pretesa in sede giudiziale innanzi al tribunale competente per il luogo ove egli ha la residenza o il domicilio. Oltre al **pagamento della differenza tra l'equo compenso e quanto già versato al professionista, il giudice potrà condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista fino al doppio della differenza di cui sopra, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno**.

Sempre in tema di rimedi giudiziali esperibili dal professionista, l'art. 7 introduce una **nuova fattispecie di titolo esecutivo**. In alternativa al procedimento monitorio e al procedimento di cognizione di cui art. 14 del D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, si prevede che il **parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisca titolo esecutivo**, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241 e se il debitore non propone opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 281undecies c.p.c., entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista. Il **giudizio di opposizione** si svolge davanti al giudice competente per materia e per valore del luogo nel cui circondario ha sede l'ordine o il collegio professionale che ha emesso il parere di cui sopra e, in quanto compatibile, **nelle forme di cui all'art. 14 del D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150**.

Gli artt. 5 e 6 disciplinano l'**equo compenso in senso stretto** mediante una serie di **presunzioni semplici**. Salvo prova contraria, gli accordi fra i professionisti e le imprese di cui all'art. 2 si presumono unilateralmente predisposti da queste ultime, che potranno adottare modelli standard di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali. I compensi previsti nei suddetti modelli *standard* si presumono equi fino a prova contraria.

È inoltre posta **in capo ai Consigli nazionali degli ordini professionali** (e quindi, per la professione forense, al C.N.F.) la **legittimazione ad adire l'autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso**. Come osservato dall'Ufficio studi del C.N.F., *"si tratta di una misura che valorizza la funzione consiliare di rappresentanza istituzionale delle categorie e che può significativamente migliorare il tasso di effettività della riforma, in quanto non è più il solo professionista ad essere titolare del diritto di azione in materia: il singolo avvocato potrebbe in concreto essere indotto a rinunciare all'azione legale per forme di sudditanza non solo psicologica ma anche economica nei confronti delle grandi imprese"*.

I medesimi Consigli nazionali (e quindi il C.N.F.) hanno d'ora in poi l'**obbligo di introdurre specifiche previsioni deontologiche a supporto del professionista che negozia con il "cliente forte"**, nel senso che il rischio di incorrere in una violazione del codice deontologico può costituire valido argomento per sottrarsi a clausole vessatorie o comunque inique. Le nuove norme deontologiche dovranno, per un verso, *"sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta"*, e, per altro verso, sanzionare la violazione dell'obbligo di *"avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della presente legge"*. Si attende, quindi, un aggiornamento del codice deontologico forense.

Al fine di monitorare la corretta ed effettiva applicazione della normativa sull'equo compenso, il 2 luglio 2019 è stato sottoscritto dal Ministro della Giustizia e dal Presidente del C.N.F. il **Protocollo d'intesa per l'istituzione del Nucleo Centrale di monitoraggio della disciplina dell'equo compenso per la professione forense**, protocollo

sottoscritto dal Ministro della Giustizia e dal Presidente del C.N.F. il 2 luglio 2019, l'art. 10 della legge in commento istituisce ufficialmente l'**Osservatorio nazionale sull'equo compenso**. Esso, che **dura in carica tre anni**, è composto da un rappresentante nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali, da cinque rappresentanti, individuati dal Ministero delle imprese e del made in Italy, per le associazioni di professionisti non iscritti a ordini e collegi, di cui al comma 7 dell'art. 2 della L. 14 gennaio 2013, n. 4, ed è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato.

I compiti dell'Osservatorio sono quelli di **esprimere pareri**, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardano i criteri di determinazione dell'equo compenso e la disciplina delle convenzioni; di **formulare proposte nelle suddette materie**; di **segnalare al Ministro della giustizia eventuali condotte o prassi applicative o interpretative in contrasto con le disposizioni in materia di equo compenso e di tutela dei professionisti dalle clausole vessatorie**. Oltre alle funzioni di monitoraggio e coordinamento, l'art. 3 del Protocollo attribuisce al Nucleo Centrale il compito di sollecitare i committenti pubblici e privati in capo ai quali siano state rilevate violazioni della normativa in materia di equo compenso ad adeguare conseguentemente le proprie prassi.

Con Delib. 23 febbraio 2024 il C.N.F. ha introdotto nel **codice deontologico forense l'art. 25bis**, rubricato "**Violazione delle disposizioni in materia di equo compenso**". Rinviando ad altra sede la trattazione dei profili deontologici (v. *infra*, Parte II, par. 3), ci limitiamo in questa sede a porre l'attenzione sulla *ratio* della previsione deontologica, che secondo il C.N.F. è quella di rafforzare l'obiettivo della legge. Infatti, "non prevedere rilievo disciplinare per i contegni illeciti avrebbe rischiato di minare la effettiva precettività delle norme"; inoltre, «l'argomento del **rilievo disciplinare** ben può essere utilizzato, dall'avvocato, nelle trattative con i clienti "forti", per sottrarsi alle pressioni più spinte, ed ottenere magari condizioni contrattuali più vantaggiose».

## **7. Le azioni contro la parte assistita per il pagamento del compenso**

È prassi spiacevole, purtroppo non rara, che il cliente ometta di provvedere al pagamento del compenso dell'avvocato per la prestazione professionale da questi resa in suo favore (o, nel caso di